

STATUTO
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE – ONLUS

“Panthakù”

(πανταχοῦ)

Art.1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

1. E' costituita l'Associazione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata “Panthakù” (πανταχοῦ) con sede legale in Via Strazzabosco n.12, 35134 Padova, e sede amministrativa in Via Strazzabosco n.12, 35134 Padova. La variazione della sede non comporta variazione dello statuto.

Art.2

(SCOPO E FINALITA')

1. L'Associazione ha il fine di svolgere attività di utilità e promozione sociale a favore di persone svantaggiate o componenti di collettività estere, di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e non. La sua attività istituzionale consiste principalmente nell'assistenza sociale, formazione, e tutela dei diritti civili.
2. Si rivolge in particolare verso le persone e le famiglie più bisognose ed in difficoltà, prevedendo aiuti di tipo solidaristico, dal punto di vista sia materiale che valoriale.
3. Essa opera nel mondo della promozione ed utilità sociale a tutti i livelli, avendo sempre come obiettivo il sostegno di chi si trova in condizioni di bisogno, per lo sviluppo della persona, dai giovani agli anziani, della famiglia, per la cooperazione internazionale, la interculturalità, il dialogo ecumenico ed inter-religioso, lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell'ambiente, ed una nuova cultura e politica che riscoprano, oltre ai principi di libertà ed eguaglianza, anche valori quali la reciprocità e la fraternità tra le persone ed i popoli.
4. Attraverso molteplici attività di carattere sociale, civile, culturale, artistico, ecologico, ambientale, sportivo, di ricerca etica e spirituale, di scambio culturale, essa intende aiutare e formare singoli individui e famiglie, in particolare se svantaggiati, ad essere responsabili del loro impegno in campo sociale e civile, procreativo ed educativo, solidali ed aperte alle necessità degli altri, in una prospettiva di fratellanza mondiale.
5. Particolare rilevanza sarà data al sostegno ad attività rivolte ai giovani quale seme dell'umanità del futuro, e alla valorizzazione del patrimonio esistenziale, esperienziale e culturale dei soggetti anziani.
6. Promuove a tal fine una “cultura del dare” finalizzata alla crescita di una mentalità di pace, mondialità, trasmissione e condivisione delle diverse ricchezze culturali, materiali e spirituali.
7. Nel rispetto dell'identità e dignità di ogni singola persona, soprattutto se portatore di handicap o in condizione di marginalità sociale, e a prescindere dall'ideologia politica, categoria sociale e generazionale, di etnia, di religione, promuove la realizzazione di un'unica grande “famiglia umana” mondiale.
8. Sostiene ed attua ogni singolo progetto od attività volto a dare sempre maggiore consapevolezza che ogni persona umana ed ogni famiglia è una insostituibile risorsa della nostra società, e deve concorrere alla costruzione di una nuova cultura ed una nuova civiltà.

9. Tali finalità dell'associazione saranno perseguite sempre con particolare attenzione a chi vive in stato di svantaggio e marginalità sociale, estraneità e immigrazione, di abbandono, di maltrattamenti, di disabilità, di ristrettezza economica, di difficoltà familiare, di disoccupazione, di malattia o invalidità, solitudine, età estrema, discriminazione di genere, carenza culturale, tossicodipendenza e detenzione.

10. Per conseguire le finalità associative l'ONLUS "Panthakù" (πανθακού) promuove, organizza, attua e sostiene le più varie attività, manifestazioni, iniziative, come in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. L'aiuto diretto e la formazione inerente a contenuti ed aspetti della persona a qualsiasi età, soprattutto se in condizione di svantaggio materiale e valoriale - dal bambino al giovane, dall'adulto all'anziano - e della vita familiare quali: sostegno a singoli o famiglie in difficoltà, sviluppo armonico delle diverse caratteristiche personali nel divenire e nel consolidarsi del rapporto di coppia, la procreazione responsabile, la bioetica, l'educazione dei figli, inserimento ed apporto della famiglia alla vita civile e sociale, rapporto tra le generazioni, sostegno alla terza età e alla vedovanza.
- b. Azioni in favore di persone e famiglie in necessità per cause materiali o morali, di minori in difficoltà, di persone anziane, malate, emarginate, di sostegno a maternità difficili, sia a livello nazionale che internazionale;
- c. Azioni in favore di immigrati ed emigrati;
- d. Iniziative per favorire scambi di aiuto, culturali e/o artistici anche con persone e popoli di altra nazionalità, sia a livello nazionale che internazionale, anche con azioni di turismo eco-solidale e responsabile;
- e. Centri di formazione per attori sociali, mediatori interculturali e generazionali, consulenti famigliari, educatori, altri operatori sanitari e sociali, volontari, assistenti familiari, ecc.
- f. Centri di formazione ove persone e/o famiglie di diverse condizioni sociali, età, etnie e culture possano trascorrere un periodo di tempo e fare una esperienza di vita secondo gli scopi dell'associazione.
- g. Scambio di esperienze, conoscenze, beni e competenze, anche a livello internazionale;
- h. Attività artistiche, musicali, teatrali, arti figurative, spettacoli, cineforum, mostre;
- i. Attività sportive e ricreative, sottoscrizioni a premi, concorsi, feste, gite, soggiorni, visite guidate, iniziative ecologiche;
- j. Attività di sostegno e tutela di: natura e ambiente, arte e cultura, diritti civili;
- k. Iniziative di promozione finalizzate alla cittadinanza attiva, alla responsabilità civile, alla legalità;
- l. Incontri, conferenze, seminari di studio, scuole, convegni, congressi anche a livello internazionale, corsi di formazione e di aggiornamento;
- m. Ricerche, studi, pubblicazioni di vario genere, produzioni e diffusione di materiale audiovisivo, creazione di biblioteche, audio e videoteche, anche telematiche;
- n. Raccolta, conservazione, tutela e valorizzazione di materiale storico, artistico e culturale;
- o. Percorsi di formazione all'uso di strumenti e mezzi informatici, internet e posta elettronica per le comunicazioni ed i collegamenti tra i membri e terzi.

11. L'associazione inoltre, sempre in funzione dello spirito e delle finalità proprie, intende:

- a. promuovere la costituzione di analoghe associazioni od organizzazioni che fanno propri i fini e lo spirito dell'associazione con cui cooperare per la realizzazione di progetti comuni.
- b. collaborare e promuovere attività comuni con altre Associazioni o gruppi, Enti ed Amministrazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, civili e religiose, partecipando anche in qualità di membro alle loro organizzazioni e/o attività.

- c. concorrere a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti la persona umana (uomo o donna, bambino o anziano), il ruolo della famiglia e di altre agenzie educative, la condizione dei giovani, attraverso le più varie azioni.
 - d. promuovere interventi in campo normativo per concorrere all'impostazione di adeguate politiche che valorizzino la persona umana, la vita in ogni sua fase, la famiglia, l'economia civile e solidale, la cooperazione, la salvaguardia dell'ambiente, l'intercultura ed il sostegno solidale.
12. L'Associazione si può avvalere anche del supporto di professionisti, enti e organismi specializzati, società ed istituti universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.
13. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
14. Tutte le attività associative saranno svolte nei limiti consentiti dalla Legge vigente.

Art.3

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione, per il funzionamento e lo svolgimento della sua attività, trae le risorse economiche da:
- a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati accettate con beneficio di inventario;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali;
 - d. contributi dall'Unione Europea, da enti, organismi o istituzioni pubblici e private, nazionali ed internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
 - j. avanzi di gestione.
2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. In caso di scioglimento, l'Associazione devolverà il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n.229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. L'associazione si obbliga a redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Art. 4
DEGLI ASSOCIATI

1. Il rapporto associativo è annuale, con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno solare, e basato sulla democraticità, quindi indipendente dalle diverse categorie, e gli associati hanno uguali obblighi e diritti.
 2. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione o limitazioni democratiche in funzione della scarsa partecipazione alle attività sociali. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, e in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.
 3. La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo che ne decide insindacabilmente l'accoglimento. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.
 4. Sono SOCI ORDINARI tutti coloro i quali accettano di fare parte dell'Associazione a titolo gratuito e volontario; per gli stessi l'iscrizione può essere gratuita. Il rapporto si rinnova annualmente a fronte del versamento della quota associativa annuale oppure, se l'iscrizione è gratuita, a mezzo esplicita richiesta dell'interessato.
 5. Sono SOCI SOSTENITORI coloro i quali versano la quota di iscrizione annuale maggiorata deliberata dal Consiglio Direttivo. Il rapporto si rinnova annualmente a fronte del versamento della quota associativa annuale.
 6. Sono SOCI ONORARI coloro i quali si distinguono particolarmente nel sostenere l'attività dell'associazione. Il rapporto si rinnova annualmente a fronte del versamento della quota associativa annuale, oppure, se per meriti acquisiti, a mezzo esplicita richiesta dell'interessato.
- Sono AGGREGATI o COOPERATORI coloro i quali, pur condividendo in tutto o in parte gli ideali ai quali si ispira l'Associazione, non partecipando direttamente all'attività associativa come soci, ma indirettamente tramite le sue attività, desiderano in qualche modo far parte della Associazione, ne simpatizzano per i fini e lo spirito che la anima, la sostengono, offrono aiuti, ospitalità od altro per i suoi membri, le sue opere e le sue finalità. Nelle riunioni Assembleari posso intervenire, su delibera del Consiglio Direttivo, come uditori ma non come votanti né come portatori di delega. Per tali membri non è prevista alcuna quota associativa. Il rapporto si rinnova annualmente a fronte di esplicita richiesta dell'interessato.

Art.5
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti i soci che partecipano all'attività associativa hanno in modo paritario uguali diritti e doveri.
2. L'adesione comporta l'obbligo di osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi statutari, ed in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione su delibera del Consiglio Direttivo, nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa ed agendo con il criterio della correttezza ed onestà.

3. Il socio che contravviene a tali doveri può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona .

Art.6

RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

1. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
2. La facoltà di recesso, redatta in forma scritta al Consiglio Direttivo, può essere esercitata in qualsiasi momento. L'esclusione di un socio può avvenire per violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, che ne riferisce all'Assemblea alla prima riunione utile. Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione, anche per causa di morte, non comporta mai la restituzione dei contributi e quant'altro erogato, che restano in ogni caso acquisiti all'Associazione.

Art.7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione :
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei conti, qualora richiesto e deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, o comunque previsto dalla normativa vigente.

Art.8

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai tutti i soci; ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare, per delega, più di due associati. La delega deve essere scritta e può essere conferita soltanto ad altro associato con diritto di voto.
2. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (o da chi lo sostituisce a norma dell'Art. 10) una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.
4. L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso pubblico presso la sede, o tramite lettera, e-mail, fax, pubblicazione su quotidiano o altra modalità decisa dal Direttivo. Tale convocazione deve essere data almeno quindici giorni prima della data stabilita e contenere l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche il medesimo giorno sia in prima che seconda convocazione.
5. L'Assemblea ordinaria dei soci :
 - a. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

- b. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti qualora ritenuto opportuno;
 - c. delibera sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, tra le finalità previste all'art.2 ;
 - d. approva l'eventuale regolamento interno;
 - e. delibera l'adesione come membro della Associazione ad altre Organizzazioni o Associazioni;
 - f. delibera su fatti, argomenti e modalità gestionali dell'Associazione che il Presidente o il Consiglio Direttivo, o almeno un quinto degli associati, ritiene opportuno sottoporre al suo esame
6. L'Assemblea straordinaria dei soci :
- a. delibera sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;
 - b. delibera sulle azioni di responsabilità verso gli amministratori per fatti da loro compiuti;
 - c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri da attribuire al liquidatore e sulla destinazione dei beni della stessa fermo restando l'obbligo di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo a fini sociali.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
9. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è ammessa la possibilità di una sola delega ed occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei votanti; mentre per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di tre quarti degli associati.
10. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento, designerà il liquidatore, ne determinerà i poteri e stabilirà la destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione. In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere distribuito tra gli associati ma dovrà essere destinato dalla stessa Assemblea ad altri enti od associazioni che hanno finalità morali o spirituali analoghe.

Art.9

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da dei membri, scelti fra gli associati; si rinnova ogni tre anni, e i suoi componenti possono essere rieletti e in qualsiasi momento revocati per giusta causa dall'Assemblea.
2. Il Consiglio ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente demandati all'Assemblea, di procedere ad ogni altra attività od operazione diretta ed indiretta per il raggiungimento dei fini associativi. In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:
 - a. eleggere tra i propri membri il Presidente, che assume anche la carica di Presidente dell'Associazione, ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
 - b. definire la quota di iscrizione per la diversa tipologia dei soci;
 - c. definire gli indirizzi operativi e deliberare i programmi di attività dell'Associazione;
 - d. convocare l'Assemblea dei soci;

- e. decidere in ordine all'acquisizione di beni, lasciati con beneficio di inventario, contributi erogati o disposti a favore dell'Associazione come previsto all'art. 3, 4 e 6;
 - f. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci o eventuale esclusione degli stessi;
 - g. redigere il bilancio annuale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello cui compete il bilancio;
 - h. assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione;
 - i. deliberare ed assegnare incarichi per lo svolgimento di attività professionali e non, ad associati o soggetti esterni all'Associazione;
 - j. sottoscrivere convenzioni con altre organizzazioni di volontariato ed enti definendone le modalità di attuazione;
 - k. delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio Direttivo determinandone i limiti. Può conferire procure speciali ad associati o a terzi esterni per incarichi specifici di ordinaria amministrazione;
 - l. esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
3. Per l'acquisto di beni immobili, stipulazione di mutui, ipoteche, rilascio fidejussioni, deve essere preliminarmente sentita l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da almeno due componenti.
 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art.10.
 5. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art.10.
 6. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare o siano soggetti a impedimento definitivo uno o più amministratori (compreso il Presidente), il Consiglio può procedere alla surroga con la nomina pro-tempore di un socio fino alla delibera della prossima Assemblea dei soci.

Art.10

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere rieletto per più periodi consecutivi.
2. La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente.
3. A tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene assunta dal Vice-Presidente, ovvero in assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal membro più anziano.
4. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; egli sovrintende ed è il garante dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è un organo dell'Associazione non obbligatorio ma previsto qualora richiesto e deliberato dall'Assemblea.
2. E' costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, si rinnova ogni cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
3. Esso elegge nel suo seno il Presidente il quale ha funzioni di coordinatore, portavoce e punto di riferimento per tutte le questioni trattate dal collegio. Questo organismo controlla la gestione e l'andamento contabile dell'associazione, verifica il bilancio consuntivo e riferisce con relazione scritta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Agisce di propria iniziativa o su richiesta motivata anche di un solo membro del Consiglio Direttivo fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più membri, con funzioni consultive; allo stesso è demandata inoltre la definizione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e gli associati ovvero tra i singoli associati per l'interpretazione e/o esecuzione del presente statuto; le sue decisioni sono inappellabili e non necessitano di particolari formalità.

Art.12

GRATUITA' DELLE CARICHE

Le funzioni di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti vengono svolte gratuitamente, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art.13

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si rinvia al Codice Civile, Libro 1° , Titolo II, Capo II, alle relative norme di attuazione, alla Legge n.383 del 7 Dicembre 2000, e alle leggi vigenti in materia.

Art.14

CONSORZI/COORDINAMENTI

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi / riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

